

OGGETTO

ACCONTO IRAP ANNO 2018 PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI

AGGIORNAMENTO

12 NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 11 D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76 (DECRETO C.D. "LAVORO"), CONVERTITO IN LEGGE 09.08.2013, N. 99; DPCM 13.06.2013; ARTT. 2,11 E 22 DL N.66/2014; DPCM 13.06.2014; L. 23.12.2014 n. 190 (LEGGE FINANZIARIA 2015), D.LGS 24.9.2015 n.158; L.28.12.2015 n.208; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 18.7.2017, n. 93/E

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO
IRAP
REDDITI 2018/SP

CODICE CLASSIFICAZIONE
20
030
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 63/2017 - ACCONTO IRAP ANNO 2018 PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI
CIRCOLARE N. 38/2018 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2017 (MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI PERSONE);

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Entro il prossimo 30 novembre, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e soggetti assimilati (associazione professionisti) devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto relativo all'IRAP per l'anno 2018.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente se il debito IRAP complessivo è:

- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2018 nella misura del 100%.
- superiore ad € 257,52, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
 - la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
 - la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre 2018.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ❖ assenza del debito d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi per effetto di maggiori deduzioni o crediti spettanti;
- ❖ i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2018;
- ❖ i soggetti che, nel modello Redditi 2018, hanno evidenziato una perdita fiscale;
- ❖ i soggetti che hanno rilevato nel rigo IR21 del modello Redditi 2018 un importo non superiore a € 51,65.-;
- ❖ i soggetti che, pur avendo determinato nei righe suddetti un importo superiore a € 51,65.-, hanno o presumono di conseguire una perdita nel 2018;
- ❖ i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2018;
- ❖ i soggetti che hanno un credito d'imposta IRAP, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ❖ i soggetti falliti;

Inoltre, il comma 70 della Legge 28.12.2015 n. 208 è intervenuto sull'art. 3 del D.lgs. n. 446/1997, stabilendo l'abrogazione della lettera d) comma 1 che prevedeva la soggettività passiva IRAP degli agricoltori non in regime di esonero IVA e il contestuale inserimento nel successivo comma 2 della nuova lettera c- bis), risultano, pertanto, esclusi dall'imposta (e dunque non versano alcun acconto 2018) anche:

- i soggetti esercenti un'attività agricola ex art. 32, TUIR;
- le cooperative (e relativi consorzi) che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvi-colturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, DLgs. n. 227/2001);
- le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10, DPR n. 601 del 29.9.1973.

Tuttavia, l'esenzione non opera, pertanto continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria, per:

- le attività di agriturismo;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno;
- le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR.

Va precisato che l'esonero dalla presentazione del mod. IRAP riguarda esclusivamente le imprese agricole esercitate in forma individuale / società semplice, posto che le stesse sono tenute a corrispondere il diritto CCIAA in misura fissa.

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRAP

L'acconto deve essere calcolato se l'imposta dovuta per l'anno precedente (anno 2017), al netto delle detrazioni d'imposta spettanti e delle ritenute, risulta essere superiore a € 51,65.-.

Per la verifica, si potrà fare riferimento a quanto risulta dal rigo del modello di dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (Mod. Redditi 2018 Società di persone).

Come accennato, l'acconto IRAP dovuto per l'intero anno 2018 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo IR21 del Mod. Redditi 2018.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2018

PAGINA

3/6

Pertanto, per la determinazione dell'imposta da versare come seconda rata, occorrerà applicare la relativa percentuale all'ammontare del rigo di riferimento e scomputare quanto eventualmente versato a titolo di prima rata.

È, tuttavia, concessa la possibilità di commisurare l'acconto all'imposta dovuta per l'anno in corso (anno 2018), se il contribuente ritiene di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente. È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderanno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto.

RIGO IR21 "TOTALE IMPOSTA" IRAP 2018	ACCONTO IRAP 2018
<i>Inferiore o uguale a € 51,65.</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 fino a € 257,52.</i>	Versamento in unica soluzione, il 30 novembre 2018 nella misura del 100%.
<i>Superiore a € 257,52</i>	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <ul style="list-style-type: none">▪ la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;▪ la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%), entro il 30 novembre 2018.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento Mod. F24 esclusivamente per via telematica.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto è il seguente:

SEZIONE	TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
REGIONI ED ENTI LOCALI	IRAP – seconda rata o acconto in unica soluzione	3813	2018

Si ricorda che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2018 non sono rateizzabili.

È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Si ricorda che il Mod. F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

SANZIONI

Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472.

Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto IRAP, si applicano:

- la sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
- gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
 - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. "avviso bonario" (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
 - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

L'art. 13 del DLgs. 472/97, che contiene la disciplina del ravvedimento operoso, è stato modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e, tra l'altro, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall'inizio di un controllo, ma solo dalla notifica dell'accertamento o dell'avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione. Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l'aumentare del tempo in cui interviene.

In merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lett. a) - b-ter) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Premesso ciò, la sanzione del 15-30% ex art. 13 del D.lgs. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ◆ all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ◆ all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- ◆ al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- ◆ al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ◆ al 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Al fine del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno da esporre separatamente con gli specifici codici tributo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2018

PAGINA

5/6

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell'1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

La sanzione contemplata dall'art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 15% delle somme versate con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dell'1% giornaliero, in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- * Le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall'1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- * Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% 10) e dell'1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% 10).

In caso di omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo l'acconto IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRES e IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 15 novembre c.a.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 66/2018

PAGINA

6/6

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI